

## **ESENZIONE IMU acconto 2021 LEGGE di Bilancio n. 178/2020 D.L. 41/2021**

Prosegue anche per l'anno 2021 l'intervento a sostegno degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'art. 1, comma 599 della Legge 178/2020 (Legge di bilancio) ha individuato alcuni immobili per i quali non è dovuta la prima rata IMU per l'anno 2021. Trattasi di immobili, in cui si svolgono attività connesse al turismo, alla ricettività alberghiera e allo spettacolo:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze<sup>1</sup>, dei bed and breakfast<sup>2</sup>, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi d'imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate (già individuati dall'art. 1, comma 743 Legge 160/2019);
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi d'imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate (già individuati dall'art. 1, comma 743 Legge 160/2019).

Per gli anni 2021 e 2022 non è inoltre dovuta l'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il soggetto passivo IMU dovrà essere contemporaneamente proprietario degli immobili oggetto delle attività individuate e titolare dell'attività esercitata (*esempio stesso codice fiscale, quindi se proprietari persone fisiche e gestore dell'attività società con proprio natura giuridica e codice fiscale diverso non è riconosciuta l'esenzione*).

Se gli immobili sono posseduti da più soggetti e non tutti soddisfano le appena citate condizioni, quest'ultimi pagheranno l'imposta dovuta nelle classiche modalità.

Il contribuente dovrà verificare e documentare la rispondenza delle autorizzazioni rilasciate dal competente ufficio in materia, rispetto all'esercizio dell'attività di cui trattasi e dimostrare/dichiarare lo svolgimento dell'attività nell'immobile per il quale si applica l'esenzione (potrebbe accadere che il soggetto possieda più immobili a diverso titolo e solo in alcuni svolga tale tipo di attività).

Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), modificato nella legge di conversione n. 61/2021 e in particolare all'art. 6-sexies, ha ulteriormente previsto fattispecie alle quali applicare l'esenzione dal versamento della **prima rata dell'imposta IMU 2021**,:

---

1 Di cui all'art. 11 della Legge Regionale E.R. n. 16/2004

2 Di cui all'art. 13 della Legge Regionale E.R. n. 16/2004

- immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto Legge 41/2020, limitatamente ai soli immobili nei quali i **soggetti passivi esercitano le attività' di cui siano anche gestori.**
- soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario (purché non cessate alla data del 22/3/2021), con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno avuto accesso al contributo a fondo perduto
- nel caso l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
- soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, per i quali il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di reddito.

Il diritto all'esenzione dovrà essere comunicato, utilizzando il modello di dichiarazione IMU ministeriale, **entro il 30 giugno 2022**, indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione, barrando la casella "esente" ed indicando il periodo di esenzione, utilizzando il campo annotazioni per indicare tutti i riferimenti utili alla individuazione dei requisiti (es. codice Ateco, ecc.) [oppure utilizzando se prevista la modulistica predisposta dal Comune].